

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 712 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

**Questo** lunedì 14 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2018/744 del 08/05/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE  
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

**Oggetto:** VALUTAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO AL  
DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA VENA DEL  
GESSO ROMAGNOLA.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. n. 10/2005 "Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., all'art. 18 "Parchi e biodiversità";
- la L.R. n. 25/2016 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017" all'art. 11 "Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 13/2015" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della Legge regionale 24 marzo 2000 n.20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)";
- il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme per l'applicazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e ss.mm.ii.;
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

- il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Provincia di Ravenna approvato dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione 94/2000;
- le Direttive: 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" e ss.mm.ii. che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- il D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120/2003, con cui si dà applicazione in Italia alle suddette direttive Comunitarie;
- la propria deliberazione n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la propria deliberazione n. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";
- la L.R. n. 22/2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016", art. 20 "Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle Valutazioni di Incidenza ambientale" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 79/2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere 1191/07 e 667/09".

Premesso che:

~ con Delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna n. 49 del 10/11/2014 è stata adottata la "proposta preliminare del documento propedeutico all'avvio delle fasi di approvazione del Piano Territoriale del Parco (PTP) della Vena del Gesso romagnola";

~ con Delibera n. 3 del 15/12/2014 la Comunità del Parco ha adottato il Documento Preliminare ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. n. 24/2011 e ss.mm.ii.;

~ con nota nostro PG.2015.0077174 del 9/02/2015 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, d'ora in poi denominato "Ente", ha trasmesso alle Province di Ravenna e di Bologna copia del Documento Preliminare del Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso romagnola per l'avvio del processo di approvazione, ai sensi della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;

~ il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola si estende sul territorio di due Province: di Ravenna e di Bologna; di cui la prima è quella interessata maggiormente dalla superficie del Parco e, pertanto, capofila per la procedura di approvazione del PTP;

~ la Provincia di Ravenna con una nota (Prot. 34698 del 2/04/2015) ha richiesto all'Ente di integrare la documentazione inviata con lo Studio di Incidenza e il Rapporto Ambientale preliminare della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.);

~ con Delibera n. 35 del 15/12/2015 l'Ente ha approvato lo Studio di Incidenza e il Rapporto Ambientale preliminare di Val.S.A.T.;

~ con nota PG.2016.0197660 del 21/03/2016 la Provincia di Ravenna, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente, ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la documentazione completa relativa alla proposta di PTP;

~ con atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 137 del 29/11/2017 è stata approvata la documentazione relativa al PTP della Vena del Gesso romagnola;

~ con nota PG.2018.0038337 del 22/01/2018 la Provincia di Ravenna ha convocato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii., la prima seduta della conferenza di pianificazione, per l'esame congiunto del Documento

Preliminare con tutti i portatori di interesse compresi quelli coinvolti ai fini della procedura di Val.S.A.T.

Dato atto che:

- ~ con propria deliberazione n. 312 del 13/01/01 è stato istituito un gruppo di lavoro permanente inter-direzioni per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento provinciale;
- ~ con note n. 2914 e n. 2920 del 06/02/2018, e n. 4644 e n. 4642 del 27/02/2018 il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Ing. Paolo Ferrecchi, ha convocato il suddetto gruppo di lavoro per i giorni 20 febbraio e 26 marzo 2018 al fine di raccogliere e discutere le valutazioni regionali sul Piano territoriale.
- ~ con decreto n. 26 del 06/03/2018 la Dott.ssa Monica Palazzini Cerquetella, del *Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*, è stata delegata, in via permanente fino alla conclusione della conferenza di pianificazione indetta dalla Provincia di Ravenna, a rappresentare la Regione Emilia-Romagna nella medesima conferenza e a depositare la deliberazione della Giunta regionale relativa alle valutazioni in merito al Documento preliminare del Piano Territoriale del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola in occasione dell'ultima seduta della **Conferenza stessa**.

Considerato che:

- ~ la Regione Emilia-Romagna alla conclusione della conferenza di pianificazione deve esprimere una valutazione complessiva sul Documento Preliminare di Piano;
- ~ risulta necessario comporre la posizione unitaria della Regione nell'ambito del procedimento in oggetto, acquisendo le valutazioni delle Direzioni Generali per gli aspetti di rispettiva competenza;
- ~ il gruppo di lavoro permanente ha espresso alcune valutazioni in merito.

Visti i contributi espressi dal gruppo di lavoro di cui sopra, ed in particolare quelli forniti dalle Direzioni Generali: Agricoltura Caccia e Pesca; Cura del territorio e dell'Ambiente per i Servizi: "Tutela e risanamento acqua,

aria e agenti fisici", "Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio", "Difesa del suolo, della costa e bonifica", "Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale", "Servizio geologico, sismico e dei suoli, "Servizio viabilità logistica e trasporti"; "Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica, siti contaminati", "Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità"; "Qualità urbana"; conservati agli atti del Servizio "Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna", vengono formulate le seguenti valutazioni tecniche:

## **1 - VALUTAZIONI GENERALI**

Si mettono in evidenza alcuni aspetti di carattere generale che sono alla base dell'istruttoria regionale.

*In primis* si chiarisce che l'iter di approvazione del Piano del Parco segue l'art. 28 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. "Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco", ed in tale contesto vale, in via transitoria, il richiamo alla procedura di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., in linea con le previsioni di cui all'art. 76 comma 4 della L.R. n. 24/2017. Inoltre, come specificato al comma 15 art. 28 L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii., il Piano deve essere adottato d'intesa tra le Province interessate ed, in particolare, dovrà essere effettuata un'intesa pre-adozione e un'intesa pre-approvazione tra la Provincia di Ravenna e la Città metropolitana di Bologna. Le modalità di concertazione in ordine alla definizione del Piano da adottare, alla valutazione di riserve e osservazioni ed alla definizione del Piano controdedotto, sono rimesse alle determinazioni dei due Enti, dovendosi comunque conformare al principio di leale collaborazione.

In generale si esprime un parere positivo sui contenuti e sugli aspetti trattati nel Quadro Conoscitivo e nel Documento Preliminare, rilevando che vengono ben illustrate le motivazioni delle scelte effettuate e prefigurati gli sviluppi futuri dell'area protetta, le sue finalità, le azioni, le misure per la tutela e le iniziative per lo sviluppo socio-economico. Vengono inoltre tenuti in considerazione sia gli obiettivi che le finalità descritti nella Legge istitutiva e in quella regionale in materia di aree protette (L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.).

Rispetto alla Legge istitutiva il Documento Preliminare prevede modifiche lungo i confini del Parco a seguito dell'accoglimento delle richieste di stralcio da parte di alcune aziende agricole intensive, poste soprattutto ai margini del territorio dell'area protetta, lontano dalla formazione gessosa della Vena; mentre sono state inserite altre aree ritenute funzionali alle attività del Parco o importanti dal punto di vista ambientale.

Sono state effettuate anche alcune modifiche relative alla zonizzazione ed in particolare sono state introdotte le zone D "aree urbanizzate e urbanizzabili", non previste dalla Legge istitutiva, corrispondenti alle seguenti aree urbane: centro storico di Brisighella, centro storico di Borgo Tossignano, Zattaglia e Borgo Rivola. Per le zone A, B, C e AC invece sono state effettuate alcune modifiche, dettate anche in questo caso da richieste avanzate dalle diverse aziende agricole locali.

Con la nuova zonizzazione si includono: in Area Contigua tutte le aree ad agricoltura specializzata e le aree calanchive distanti dalla Vena; in area C alcuni calanchi e solo alcune aree agricole estensive connesse agli ambienti naturali, i pascoli e le aree a bosco ceduo; in zona B le aree boscate naturali presenti sulla Vena del gesso e alcuni castagneti; in zona A, di maggiore tutela, le rupi di gesso e le risorgenti.

In sintesi le modifiche ai confini e alla zonizzazione proposte, hanno determinato in generale l'aumento dell'area protetta e della parte di Parco vera e propria:

- la zona A non ha subito variazioni,
- la zona B è diminuita di 20 ettari,
- la zona C è aumentata di 51 ettari,
- l'Area Contigua è aumentata di 103 ettari.

Oltre agli aspetti di interesse scientifico e conservazionistico legati alla geologia, al paesaggio e alla naturalità del territorio dell'area protetta, le attività agricole rivestono un interesse prioritario. L'agricoltura nel Parco si configura non solo come un'attività fondamentale per lo sviluppo di queste aree, ma anche come uno strumento decisivo per la conservazione della diversità biologica e del paesaggio.

La Legge di istituzione del Parco (L.R. n. 10/2005 e ss.mm.ii.) lettera h) art. 3, precisa a tal proposito che: "Uno degli obiettivi gestionali del Parco è *il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni*

*professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione".*

Sempre a questo proposito, uno degli obiettivi gestionali del Parco stabiliti con il *Primo Programma per il Sistema delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000* (deliberazione Assemblea legislativa 22/7/09) è quello di approvare un Accordo agroambientale, ai sensi dell'art.33 comma 8 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.,.

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che il Documento Preliminare non contiene un vero e proprio Accordo agroambientale, che deve essere necessariamente prodotto in fase di adozione del Piano, tenendo presente le "Linee guida per la redazione degli Accordi Agro-ambientali" approvate con propria deliberazione n. 1603/2007.

Rispetto agli elaborati che costituiscono la proposta di Piano si sottolinea che risultano alquanto datati soprattutto il Quadro Conoscitivo (QC) che risale al 2008/2009 mentre il Documento Preliminare risulta del 2014/2015; alcuni dati e riferimenti in essi contenuti, andrebbero aggiornati specialmente rispetto alla normativa citata, non sempre attuale. Una rilettura in questo senso porterebbe anche ad eliminare diversi refusi che si sono riscontrati nel testo.

Rispetto alle Misure Specifiche e Generali di Conservazione che regolamentano il sito Natura 2000 "Vena del Gesso Romagnola", in parte ricadente all'interno del perimetro del Parco, approvate dal Comitato esecutivo dell'Ente con Delibera n. 30 del 30/06/2017, si fa presente che è stato emanato recentemente un nuovo provvedimento in materia. In particolare risale al 22 gennaio 2018 con propria deliberazione n. 79, che modifica le Misure di Conservazione Generali e Specifiche per ciascuno dei 158 siti presenti in Regione. Si precisa che le nuove Misure approvate sono da ritenere vigenti su tutto il territorio regionale, salvo ulteriori misure aggiuntive più restrittive, che ciascun ente può decidere di emanare.

Si chiede pertanto di trovare una soluzione a riguardo, confrontando le Misure approvate dalla Regione nel 2018 con quelle contenute nel Regolamento stralcio del Parco.

Venendo alla tutela paesaggistica, rispetto ai Beni di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, il Parco risulta interessato dai seguenti:



- **"Vena del Gesso"** nel Comune di Borgo Tossignano, Bologna, oggetto del provvedimento D.M. del 1/08/1985 pubblicato nella G.U. 271 del 18/11/1985. (ID RER 126). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene in parte in zona A, in parte in zona B e in parte in zona C.
- **"Il Cardello"** nel Comune di Casola Valsenio, Ravenna, oggetto del provvedimento D.M. del 16/06/1975 pubblicato nella G.U. 193 del 22/07/1975. (ID RER 172). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene in parte in zona A, in parte in zona B e in parte in zona C.
- **"Vena del Gesso"** nel Comune di Riolo Terme, Ravenna, oggetto del provvedimento D.M. del 30/07/1974 pubblicato nella G.U. 245 del 20/09/1974 (vincolo panoramico sulla zona Monte Mauro - Monte Tondo - Monte della Volpe). (ID RER 174). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene completamente in zona C, la quale risulta poi collegata al resto del perimetro del Parco con corridoio in Area Contigua.
- **"Zona di Rontana"** nel Comune di Brisighella, Ravenna, oggetto del provvedimento D.M. 12/09/1975 pubblicato nella G.U. 262 del 2/10/1975. (ID RER 173). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene in parte in Area Contigua mentre la restante parte la ricomprende in zona C e B soprattutto nella parte più interna dell'area.
- **"Zona di Rontana"** nel Comune di Brisighella, Ravenna, oggetto del provvedimento D.M. del 20/09/1974 pubblicato nella G.U. 308 del 27/11/1974. (ID RER 171). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene in gran parte in Area Contigua e nella sua estensione più a nord in zona C e B.
- **"Brisighella centro e Tre colli"** nel Comune di Brisighella, Ravenna, oggetto del provvedimento D.M. del 24/10/1968 pubblicato nella G.U. 297 del 22/11/1968. (ID RER 169). La proposta del Piano territoriale del Parco ricomprende l'area del bene in Area Contigua, in zona C e B nonché per quanto riguarda la parte il centro di Brisighella in zona D.

Complessivamente la zonizzazione proposta dal Piano del Parco riferita alle zone A, B, C, risulta ricompresa, come si evince dalla lettura delle tavole: n. VI "Tutela dei

sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali" del PTCP di Bologna; n. 15 e 14 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" del PTCP di Ravenna, entro le seguenti zone:

- zone di tutela naturalistica, disciplinate dall'art. 25 del PTPR;
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, disciplinate dall'art. 17 del PTPR;
- zone di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, disciplinate dall'art. 18 del PTPR;
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico, disciplinate dall'art. 21 del PTPR.

Per quanto riguarda la perimetrazione dell'Area Contigua questa risulta grandemente e quasi totalmente ricompresa in zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, disciplinate all'art. 19 dal PTPR e solo per porzioni più limitate in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, disciplinate dall'art. 17 del PTPR. Rispetto alla totalità delle aree incluse nell'Area Contigua sono inoltre comprese marginalmente porzioni di quest'area in zone di tutela naturalistica disciplinate dall'art. 25 del PTPR, questo in particolare si registra nelle aree intorno a Castelnuovo e a sud di Monte Rontana.

Si ritiene la zonizzazione proposta dal Piano del Parco coerente alla disciplina del PTPR, nonché alla presenza dei Beni di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ricompresi o incidenti il perimetro del Parco stesso.

Per quanto riguarda la perimetrazione della zonizzazione rispetto ai beni identificati dalla Regione precedentemente citati: "Zona di Rontana" (ID RER 173), "Zona di Rontana" (ID RER 171), "Brisighella centro e Tre colli" (ID RER 169), si chiede comunque di voler valutare attentamente l'opportunità di far coincidere il perimetro esterno del Piano del Parco con i limiti delle aree oggetto di Beni di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 sopra elencati.

Resta inteso che il recepimento di tale richiesta è comunque da verificare con l'eventuale ri-perimetrazione operata in accogliendo o diniego alle osservazioni già presentate dai soggetti interessati.

Con riferimento alla possibilità di far coincidere le perimetrazioni delle zone del Piano del Parco con quelle delle tutele del PTPR, si chiede di valutare la possibilità di includere entro la perimetrazione del Parco l'area archeologica posta a nord vicino alla località Borgo Rivola e disciplinata dal PTPR in art. 21 *Zone ed elementi di interesse storico-archeologico* in quanto parrebbe essere congruente con le finalità di valorizzazione e tutela del Piano e comunque, in subordine, si chiede di voler rappresentare le motivazioni dell'eventuale esclusione di tale area dalla perimetrazione stessa.

## **2 - QUADRO CONOSCITIVO (QC)**

**a)** In generale il QC, seppur articolato e completo, è di difficile lettura. La documentazione molto ricca, contiene diverse relazioni, tavole cartografiche, schede e check list derivati da diversi lavori scritti dagli specialisti di settore.

Si potrebbe valutare quindi l'opportunità di rendere la documentazione più omogenea, compatta e integrata, proprio attraverso la realizzazione di un documento unico di sintesi di introduzione agli elaborati specifici, elencati in un indice dettagliato, e corredato di tavole di analisi ordinate secondo una numerazione unica.

**b)** Seppure, il QC risulti come già detto alquanto datato, non si richiede di aggiornarlo completamente, ma almeno di rivedere alcuni tematismi che in questi 10 anni sono senz'altro cambiati. Si citano a titolo di esempio i geositi e la carta degli habitat, secondo gli elaborati tecnici che la Regione ha prodotto nel corso degli ultimi anni.

Per quanto riguarda i geositi è necessario prendere in considerazione il *"Catasto dei geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale"*, e il *"Catasto delle grotte, della cavità artificiali e delle aree carsiche"*, approvati con propria deliberazione n. 1302/2016. Il Servizio geologico, sismico e dei suoli, è disponibile ad avviare un percorso di condivisione ed integrazione dei contenuti conoscitivi e di analisi specifica relativa ai geositi ricadenti nell'area del Parco, al fine di giungere ad un quadro conoscitivo condiviso prima dell'approvazione del Piano.

Per la carta degli habitat, si fa presente che è vigente quella approvata con determina n. 2611 del 9/03/2015 *"Approvazione dell'aggiornamento 2014 della carta"*

*regionale degli habitat presenti nei SIC e nelle ZPS dell'Emilia-Romagna".*

- c) Nella "Relazione relativa alla fauna vertebrata", con riferimento alla gestione del cinghiale, si programma uno studio sulla dinamica di popolazione e la definizione della densità della specie nel territorio del Parco: si richiama la necessità di fare riferimento all'art.36 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii., ed in particolare al comma 1 che prevede, al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale, che la pianificazione e gestione faunistico-venatoria dei parchi comprese le Aree Contigue, debba essere coerente con i contenuti della Carta delle Vocazioni Faunistiche regionale e con la pianificazione faunistica regionale, le quali danno precise indicazioni relativamente alla densità faunistica della specie.

### **3 - DOCUMENTO PRELIMINARE (RELAZIONE ILLUSTRATIVA)**

- a) In generale si consiglia una rilettura della Relazione per eliminare diversi refusi e/o errori relativi a riferimenti normativi non aggiornati.
- b) Rispetto alla perimetrazione dell'area protetta, si chiede di fornire adeguate motivazioni rispetto alla scelta di confermare la sua non coincidenza con il perimetro dei siti Rete Natura IT4070025 e IT4070011.
- c) Si chiede di verificare i dati relativi alla modifica in aumento della nuova perimetrazione del Parco, in quanto nella Relazione ci sono dati discordanti in merito. In particolare a pagina 68 si afferma che la superficie complessiva del Parco è aumentata di 178 ettari, passando da 6.064 a 6.242, mentre a pagina 95 si parla di un aumento di 160 ettari, passando da 6.064 a 6.224.
- d) Si chiede di sostituire, per maggior correttezza, la dicitura "Istituto Nazionale per la fauna selvatica" con "ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale".
- e) Capitolo 4, paragrafo 4.1.12 - Opportunità offerte dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR): vengono elencate le misure e le azioni previste dal PRSR 2007-2013. Si reputa necessario aggiornare le informazioni contenute con quanto previsto dal nuovo Programma 2014-2020.

**f)** Capitolo 4, paragrafo 4.7 - Rapporti con gli strumenti urbanistici sovraordinati e sottordinati: si rileva l'assenza di qualsiasi riferimento agli strumenti della pianificazione di bacino. In particolare nel territorio del Parco sono vigenti:

- Autorità di Bacino del Reno
  - ✓ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), approvato con Delibera di G.R. 567/2003 per il territorio di competenza della Regione Emilia-Romagna.
  - ✓ Piano Stralcio Bacino Senio - Revisione Generale, approvato con Delibera di G.R. 1540/2010 per il territorio di competenza della Regione Emilia-Romagna.
  
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
  - ✓ Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato con propria deliberazione n. 350/2003.

Si informa, inoltre, che le Autorità di Bacino di cui alla Legge n. 183/1989, tra cui le Autorità di Bacino del Reno e dei Bacini Regionali Romagnoli, sono state soppresse il 17/02/2017 con l'entrata in vigore del Decreto 25/10/2016 del Ministero dell'Ambiente, previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il medesimo art. 63, comma 1, istituisce le Autorità di bacino distrettuale che subentrano in tutti i rapporti alle soppresse Autorità di bacino dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanati ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63. Fino all'emanazione di tali DPCM l'art. 12, commi 6 e 7, del Decreto 25/10/2016 del MATTM dispone che le attività di pianificazione di bacino, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino sono esercitate dai Segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali, che nel caso della Regione Emilia-Romagna è l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

**g)** Capitolo 7, paragrafo 7.3 - Zonizzazione: a pagina 74 si deduce che il Parco ha accolto la richiesta di modificare la zonizzazione delle aree: "agricole a tutela del Centro visite Cà Carnè" e "stretta del Sintria presso Zattaglia" da zone C a zone "Area Contigua con divieto di caccia". La scelta di modificare, rispetto alla Legge istitutiva, la zonizzazione di queste 2 aree non è sufficientemente motivata e pertanto non condivisibile. Si richiede di

valutare l'opportunità di mantenere la zonizzazione originaria o di fornire sufficienti motivazioni a riguardo.

- h)** Capitolo 7, paragrafo 7.7.2 - Attività estrattiva: si chiede di verificare, ed eventualmente aggiornare questo capitolo alla luce della recente procedura per la nuova autorizzazione della cava di gesso "Monte Tondo", avviata, mediante indizione di conferenza di Servizi, con nota prot. 10584 del 23/02/2017 dall'Unione della Romagna Faentina e a cui l'Ente di Gestione del Parco ha partecipato rilasciando pre-valutazione di incidenza e nulla osta con nota prot. n. 925 del 25/07/2017.
- i)** Capitolo 7, paragrafo 7.8.3.2 - Obiettivi di gestione faunistica: dal 1° gennaio 2016, ai sensi della LR 1/2016, la gestione della fauna selvatica, ivi compresa la pianificazione faunistica, è di esclusiva competenza della Regione, pertanto i piani faunistico-venatori provinciali, vengono sostituiti da un unico Piano regionale. Si chiede di correggere nel testo i riferimenti ai Piani faunistici provinciali.
- j)** Capitolo 7, paragrafo 7.8.3.4 - Regolamentazione del prelievo venatorio: a pagina 229 si chiede di correggere il riferimento che indica la Provincia come competente per l'approvazione del Regolamento, in quanto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. la competenza attualmente è regionale.

Dove si descrive l'attività di gestione della specie cinghiale ma anche del capriolo, si utilizzano senza le dovute distinzioni i termini "attività di controllo" e "caccia di selezione o in forma collettiva", attività che richiedono necessariamente una dovuta diversificazione, anche in ottemperanza al dettato normativo vigente, (Cfr. artt. 37 e 38 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.).

A proposito dei "fruitori" della caccia nell'Area Contigua si richiama il dettato della Legge 394/91 che prevede che tale attività venga riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area protetta (Parco e Area Contigua). A tal proposito la Legge regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., all'art. 38, prevede che l'attività venatoria venga riservata "prioritariamente" ai residenti e non in via esclusiva. L'applicazione di tale norma eviterebbe quanto indicato a pag. 230, di dubbia legittimità, laddove si prevede di autorizzare ad operare "cacciatori espressamente abilitati ai prelievi di controllo nell'area protetta", consentendo così l'accesso alle squadre di caccia al cinghiale che con questi coincidono.

Con riferimento all'art. 38 si chiede inoltre di specificare come si intende garantire una minor "pressione venatoria" nell'Area Contigua rispetto alle aree contermini.

Si invita inoltre a tenere in considerazione altri strumenti gestionali approvati dalla Regione e applicabili anche nei territori delle Aree Protette quale ad esempio il Piano di controllo della Nutria.

- k)** Rispetto ai temi legati all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico si segnala l'assenza di qualsiasi riferimento al riguardo, e pertanto si richiede una coerente integrazione citando la L.R. n. 19/03 e la direttiva applicativa (propria deliberazione n. 1732/2015).
- l)** Anche per quanto riguarda la tutela delle acque non sono state considerate le misure inserite nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che riguardano i corpi idrici che interessano il territorio del Parco.

Per completezza d'informazione si fornisce la tabella seguente che riporta i corpi idrici e le relative misure.

Codice_ID_CI2015	Nome_CI	Stato Chimico 2014-2016	Stato Ecologico 2014-2016	Descrizione_intervento	Categoria acque	Piani e Programmi di riferimento
062200000004ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	BUONO	A seguito del Censimento dei manufatti trasversali sui corsi d'acqua, previsione di scale di risalita o massicciate, ove non presenti, in caso di intervento (adeguamento dell'alveo, rifacimenti, realizzazione di impianti idroelettrici sui salti)	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062200000005ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	SUFFICIENTE	A seguito del Censimento dei manufatti trasversali sui corsi d'acqua, previsione di scale di risalita o massicciate, ove non presenti, in caso di intervento (adeguamento dell'alveo, rifacimenti, realizzazione di impianti idroelettrici sui salti)	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062200000004ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	BUONO	Predisporre ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo ai sensi della LR Emilia-Romagna 7/2014	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062200000005ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	SUFFICIENTE	Predisporre ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo ai sensi della LR Emilia-Romagna 7/2014	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062300000005ER	SENIO (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Predisporre ed attuare il programma di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo ai sensi della LR Emilia-Romagna 7/2014	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062200000004ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	BUONO	Applicaz. nella progett. interv. delle indicaz. di "Linee guida per la riqualificaz. integrata dei corsi d'acqua" (DG 1587/2015 R. E-R) e del disciplin.tecnico per manutenz.corsi d'acqua naturali e artific. .... nei siti RN 2000 (DG 667/2009 R. E-R)	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062200000005ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	SUFFICIENTE	Applicaz. nella progett. interv. delle indicaz. di "Linee guida per la riqualificaz. integrata dei corsi d'acqua" (DG 1587/2015 R. E-R) e del disciplin.tecnico per manutenz.corsi d'acqua naturali e artific. .... nei siti RN 2000 (DG 667/2009 R. E-R)	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062300000005ER	SENIO (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Applicaz. nella progett. interv. delle indicaz. di "Linee guida per la riqualificaz. integrata dei corsi d'acqua" (DG 1587/2015 R. E-R) e del disciplin.tecnico per manutenz.corsi d'acqua naturali e artific. .... nei siti RN 2000 (DG 667/2009 R. E-R)	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062302000004ER	SINTRIA (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Applicaz. nella progett. interv. delle indicaz. di "Linee guida per la riqualificaz. integrata dei corsi d'acqua" (DG 1587/2015 R. E-R) e del disciplin.tecnico per manutenz.corsi d'acqua naturali e artific. .... nei siti RN 2000 (DG 667/2009 R. E-R)	RW	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
062103000001ER	SELLUSTRA (TORRENTE)	BUONO	BUONO	Adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062200000004ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	BUONO	Adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062200000005ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	SUFFICIENTE	Adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062300000005ER	SENIO (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062302000004ER	SINTRIA (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Adeguamento dei quantitativi da lasciare defluire in alveo a fronte di derivazione finalizzato al mantenimento della portata ecologica	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062200000005ER	SANTERNO (FIUME)	BUONO	SUFFICIENTE	Approfondimenti conoscitivi sui corpi idrici interni ad aree protette (Rete Natura 2000) con stato ecologico inferiore a "buono"	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062300000005ER	SENIO (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Approfondimenti conoscitivi sui corpi idrici interni ad aree protette (Rete Natura 2000) con stato ecologico inferiore a "buono"	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021
062302000004ER	SINTRIA (TORRENTE)	BUONO	NON BUONO	Approfondimenti conoscitivi sui corpi idrici interni ad aree protette (Rete Natura 2000) con stato ecologico inferiore a "buono"	RW	Piano di Gestione del Distretto Idrografico 2015-2021



- m) Si richiede di formulare indicazioni sul possibile utilizzo di manufatti dismessi (es Borgo dei Crivellari) strettamente funzionali al Parco e alle esigenze di reinsediamento anche per attività temporanee; sul ricorso a tecniche di restauro per il recupero dei ruderi sparsi come nuovi luoghi nel paesaggio e di sistemazione degli ambienti accessibili delle ex cave.

#### 4- DOCUMENTO PRELIMINARE (NTA)

- a) In generale si chiede: di numerare gli elenchi all'interno dei commi al fine di facilitare la loro lettura e citazione; di controllare la correttezza della numerazione degli articoli nel testo e nell'indice; di adeguare i riferimenti normativi alle disposizioni legislative regionali vigenti, con particolare riguardo alla recente Legge regionale 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

Nello specifico dei singoli articoli delle normative si rileva quanto segue:

- b) **art. 2 NTA - Elaborati costitutivi del Piano:** si nota che solo per alcune cartografie di progetto viene specificata la relativa scala; per maggiore completezza si chiede di integrare l'elenco con i dettagli mancanti;

c) **art. 3 NTA - Efficacia del Piano:**

- si chiede di modificare il comma 1 in rapporto a quanto disposto all'art. 66 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" della LR 24/2017, entrata in vigore il 1/01/2018, che dispone al comma 1 quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 145 comma 3, del Decreto legislativo n. 42 del 2004, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono, per le tematiche di propria competenza, sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana di Bologna, soggetti di area vasta, Comuni e loro Unioni. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle

normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.”

In ragione di quanto sopra richiamato si propone la modifica del 1 comma come segue:

“1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 145 comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di quanto disciplinato all’art. 66 comma 1 della LR 24/2017 le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale e pertanto il Piano del Parco dispone la sua disciplina in conformità a quanto stabilito dal PTPR per i territori dei Comuni in esso inclusi. Il Piano del Parco per i territori in cui inerisce attua le previsioni dettate dal Programma regionale...(a seguire)”;

- per il comma 2 si propone una formulazione aggiornata dal punto di vista normativo, eliminando il riferimento alla norma abrogata: “Le previsioni del Piano del Parco sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell’art. 31 della LR 6/05, devono essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione del Piano di cui all’art. 28, comma 14, della stessa legge. L’approvazione del presente Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.”;

- d) art. 4 NTA - Programma triennale di gestione e valorizzazione della Macroarea:** come indicato all’art. 19 della LR 24/2011 il titolo corretto del Programma triennale è: “Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea”. Per questo motivo e, dato che l’articolo si riferisce in particolare alla Macroarea Romagna, si chiede di modificare il titolo come di seguito riportato: “Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea Romagna”. Si fa presente che tale denominazione andrebbe corretta in tutto il Documento Preliminare.

Inoltre, il testo dell’articolato andrebbe rivisto per specificare quale sia la competenza del Piano territoriale rispetto al Programma triennale stesso.;

- e) art. 5 NTA - Regolamento del Parco:** occorre chiarire e aggiornare quanto riportato al comma 1 e abrogare il comma 3. Considerando che il Regolamento del Parco non è

stato elaborato contestualmente al Piano e che la recente Legge regionale 13 del 2015 demanda la funzione di approvazione del Regolamento alla Regione Emilia-Romagna, il testo del comma 1 proposto è:

“Il Regolamento del Parco è elaborato ai sensi dell’art. 32 della LR 6/2005 e approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 18 della LR 13/2015.”;

- f) art.6 NTA - Piano di Gestione e Misure Specifiche di Conservazione del sito IT 4070011:** in ragione del già citato atto regionale di approvazione delle Misure di conservazione del sito IT4070011 “Vena del Gesso romagnola”, si rende necessario specificare che sono valide sia le sopracitate, che qualora più specifiche e restrittive quelle approvate dal Parco.

E’ inoltre possibile inserire come norme per il territorio del Parco le Misure di conservazione eventualmente eliminate con la DGR 79/2018.

- g) art. 8 NTA - Procedure autorizzative:** valutare l’opportunità di fare riferimento al Regolamento di settore in materia approvato recentemente;

□ al comma 1 si fa presente che la frase “Trascorso il termine di cui sopra, il parere si intende rilasciato positivamente” è una ripetizione di quanto già detto in precedenza;

□ alla lettera f) del comma 2, dovrà essere eliminata l’affermazione che il nulla-osta rilasciato dall’Ente Parco assume anche valore di autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, in quanto ai sensi del comma 2 dell’art. 69 della LR 24/2017 gli Enti Parco non sono tra i soggetti individuati dalla norma regionale per l’esercizio di questa funzione; ■

□ al comma 3 va chiarito che l’Ente di Gestione procede agli adempimenti relativi alla Valutazione d’Incidenza per i Progetti, mentre per i Piani rilascia il proprio parere, ai sensi dei DPR 357/97 e 120/03 e della LR 7/2004 e succ. mod.;

- h) art. 9 NTA - Tutela e gestione delle aree carsiche:** ai sensi dell’art. 4 della LR 9/2006 la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna (FSRER) è soggetto referente riconosciuto per le attività speleologiche, ma non per le iniziative di tutela, monitoraggio, studio, divulgazione e didattica degli

ambienti carsici (come riportato al comma 5). Per coerenza con la legge citata si suggerisce pertanto di eliminare la seconda parte del comma.

Inoltre, al comma 6, va aggiornato l'elenco dei siti carsici rispetto al "Catasto delle grotte, della cavità artificiali e delle aree carsiche" (Delibera G.R. 1302/2016);

- i) art. 10 NTA - Tutela e gestione del patrimonio geologico:** la LR 9/2006 prevede (art. 6, comma d) che i geositi ricadenti in aree ex art. 136 del D.L. 42/2004 siano soggetti a specifica normativa. Nella zona compresa fra il Torrente Senio ed il Torrente Sintria sono presenti 5 di queste aree, peraltro ricomprese nel geosito di rilevanza regionale "Vena del gesso fra i torrenti Senio e Sintria". Si chiede di tenere conto nella norma di tale specificità.

Inoltre, al comma 4, va aggiornato l'elenco dei geositi rispetto al "Catasto geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale" (Delibera G.R. 1302/2016);

- j) art. 14 NTA - Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive:**

- al comma 2, dove si delineano indirizzi generali per la gestione delle formazioni boscate e arbustive del Parco, si propone di modificare il secondo capoverso in quanto si ritiene ci sia la necessità di salvaguardare le formazioni vegetazionali, con particolare riferimento alla potenziale minaccia di incendi e allo stato fitosanitario complessivo.

Si deve inoltre tener conto che in futuro la possibilità di accedere a risorse per il ripristino dei danni in aree forestali - sia per soggetti pubblici sia per quelli privati - potrebbe essere pregiudicato da un rapporto causa-effetto con i vincoli esistenti.

Pertanto la formulazione proposta è la seguente:

"A tal fine, la gestione e i tagli colturali in conformità ai modelli di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) devono, inoltre, garantire:

- ~ la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche;
- ~ in presenza di una necromassa scarsa e comunque solo laddove non sussistano potenziali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria, il mantenimento di alberi morti, o senescenti, caduti

o schiantati, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose, ed il mantenimento sul terreno, in ogni caso, dei tronchi abbattuti nei territori di Parco e di Area Contigua;

~ l'utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi.”;

□ il comma 4 non risulta corretto in quanto gli interventi di gestione non devono più essere autorizzati dalla Provincia ma dagli Enti competenti in materia titolari di funzioni forestali di cui alla LR 13/2015;

**k) art. 15 NTA - Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua:** questa norma deve contenere i riferimenti alla pianificazione di bacino come già indicato per il capitolo 4 paragrafo 4.7 della Relazione illustrativa.

□ al comma 4 vanno aggiunti i seguenti riferimenti:

- ✓ Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua (D.G.R. 1587/2015);
- ✓ Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. 667/2009);
- ✓ Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Del. Comitato Istituzionale 2.3/2003);
- ✓ Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno (art. 22 norme PSAI e Senio - Del. Comitato Istituzionale 1.3/2004 e 1.1/2011 - AdB Reno);
- ✓ Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia e di manutenzione del substrato dell'alveo del torrente Senio (art. 26 c. 7 norme Senio - Del. Comitato Istituzionale 1.1/2011 - AdB Reno).

□ Infine nel comma 5, dovrà essere specificato che il parere vincolante dell'Ente di gestione del Parco in merito agli interventi sui corsi d'acqua è relativo solamente agli

aspetti di tutela ambientale di competenza dell'ente stesso;

**l) art. 16 NTA - Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole:** questa norma deve contenere i riferimenti alla pianificazione di bacino, come già indicato, ed inoltre alla Direttiva sulle pratiche colturali e di uso del suolo per il territorio montano e collinare del bacino del torrente Senio (art. 13 c. 3 norme Senio - Del. Comitato Istituzionale 1.1/2011 - AdB Reno);

**m) art. 17 NTA - Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente:**

al comma 1, dopo le parole "disposizioni dettate", sono da sostituire le parole successive con le seguenti: "dalla pianificazione urbanistica comunale vigente."

La modifica indicata è in ragione del compito principale assegnato agli strumenti urbanistici comunali dalla normativa vigente rispetto alla disciplina sugli interventi degli edifici esistenti, strumenti comunali che comunque assumono anche eventuali indirizzi di carattere generale richiamati dalla pianificazione di area vasta (PTCP);

per maggior chiarezza della norma si propone di modificare il comma 3 come segue:

"3. Le seguenti "Case di Gesso" sono tutelate dal presente Piano Territoriale e possono essere oggetto esclusivamente di "interventi di restauro e di risanamento conservativo" di cui alla lettera c) comma 1 art. 3 del D.P.R. 380/2001, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e tipologiche, delle tecniche costruttive e dei materiali originali. Per tali edifici sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione o comunque interventi che prevedano l'alterazione delle strutture originarie, la modifica dei volumi esistenti, della distribuzione interna degli spazi e la modifica dei materiali originali.";

**n) art. 20 NTA - Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici:** le disposizioni dell'articolo non risultano chiare e possono ingenerare confusione con quanto disciplinato ai successivi articoli, si chiede pertanto di valutare la possibilità di un loro completo stralcio, inoltre, il rimando ad un futuro Accordo agro-ambientale non è opportuno e corretto in quanto questo strumento deve essere integrato al processo di pianificazione;

**o) art. 21 - Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio:** si ritiene che l'articolo debba essere integrato ai fini del monitoraggio della Val.S.A.T., che non deve essere trattato solo come capitolo finale del Rapporto ambientale, ma deve trovare una collocazione adeguata anche nelle NTA di Piano;

**p) art. 22 NTA - Perimetro del Parco e articolazione del territorio in zone:**

□ si chiede di specificare meglio che le norme del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni dettate dal Piano del Parco e quindi che rispetto agli interventi ammissibili all'interno delle Zone (A, B, C e D) e dell'Area Contigua (AC) prevarranno le disposizioni previste dalla normativa del PTPR/PTCP, se più restrittiva.

Si suggerisce di introdurre all'inizio del primo comma quanto segue:

“Premesso quanto già richiamato al precedente articolo 3 comma 1 il presente Piano Territoriale ....”;

□ al comma 5 per maggior precisione, si può aggiungere che il perimetro del Parco e la zonizzazione sono anche riportati nella Tavola P1, oltre che nelle tavole di dettaglio indicate;

**q) art. 23 - Zona A di protezione integrale:** nel comma 1 sarebbe opportuno eliminare la dicitura “aree superficiali” in quanto queste zone non sono solamente aree superficiali ma anche ambienti carsici come scritto al successivo comma 2. Inoltre, come già segnalato all'art.22, per maggior precisione, al comma 4 si può aggiungere che il perimetro del Parco e la zonizzazione sono anche riportati nella Tavola P1, oltre che nelle tavole di dettaglio indicate;

**r) art. 24 NTA - Zone B di protezione generale:**

□ al comma 1, 1° capoverso, come già fatto presente all'art. 23, si dovrebbe eliminare la dicitura “aree superficiali” in quanto queste zone non sono solamente aree superficiali ma anche ambienti sotterranei;

□ al comma 1, 2° capoverso, si chiede di rivedere la formulazione, in un'ottica di semplificazione. In questa zona il nulla osta è sempre dovuto, i pareri non vengono rilasciati nel caso di interventi e l'unico caso in cui non sarebbe dovuto potrebbe riguardare la pregressa approvazione di programmi da cui discendono interventi rispetto ai quali l'Ente ha dichiarato di non dover

procedere a nulla osta ulteriore. ■

- al comma 2, alinea 20, è necessario modificare il riferimento all'articolo 12 che è errato e sostituirlo con quello all'art. 13 comma 5;
- al comma 2, si propone di sostituire l'alinea 12, di modificare l'alinea 13 e di aggiungere un nuovo alinea ad integrazione dei due. Nei castagneti la rigenerazione del soprassuolo è quasi sempre ottenuta da innesto di polloni e non da nuova piantagione. Per innestare i polloni è necessario effettuare un preventivo taglio di ceduzione. La modifica proposta è pertanto finalizzata a consentire le operazioni colturali necessarie al mantenimento dei castagneti da frutto nella zona B del Parco.

Per quanto attiene il taglio di utilizzazione dei boschi cedui, si evidenzia come le scelte in materia di governo di un bosco (es.: ceduo o alto fusto) debbano sempre essere effettuate sulla base di razionali modelli di gestione selvicolturale, tenendo conto delle effettive potenzialità di sviluppo del soprassuolo in relazione alle condizioni pedoclimatiche della stazione.

Per il rischio di incendi e pericoli di natura fitosanitaria si rimanda alle motivazioni date per l'art. 14 delle NTA.

La formulazione proposta pertanto è la seguente:

“In tutte le zone B sono vietati:

- ~ la conversione dei castagneti da frutto per ottenerne il bosco ceduo ai fini della produzione di legname;
- ~ il taglio per utilizzazione dei boschi cedui laddove sussistano le condizioni per una conversione a fustaia;
- ~ l'asportazione degli esemplari arborei di latifoglie morti, morenti o senescenti, con carie e cavità, che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, e dei tronchi abbattuti al suolo purché non sussistano eventuali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria;”;

- al comma 3, si propone di modificare l'alinea 3.

Pur ritenendo condivisibile la scelta di optare per la conversione dei cedui all'alto fusto, laddove le condizioni ecologiche e gestionali lo consentano, si suggerisce di valutare la possibilità di prevedere il taglio di utilizzazione dei boschi cedui anche in zona B.

Si ritiene, infatti, che tale forma di governo possa essere quella da preferire, al fine di garantire il mantenimento



di un soprassuolo di tipo forestale, in determinati ambiti collinari caratterizzati da condizioni pedologiche particolarmente difficili.

Nei casi per i quali sia preferibile il mantenimento del governo ceduo, la prevenzione di effetti negativi ai fini della biodiversità e dell'erosione può essere più efficacemente ottenuta con limitazioni all'estensione delle superfici oggetto di taglio, che con generalizzati vincoli di conversione.

Una conversione a fustaia per evoluzione autonoma del ceduo (soluzione che appare indirettamente delineata con il divieto di taglio) comporta inevitabilmente una serie di criticità dalle quali non si può assolutamente prescindere: una durata molto lunga e imprevedibile, la necessità di una gestione attiva maggiormente onerosa con monitoraggio nel tempo dei processi evolutivi del popolamento per verificarne la coerenza con gli obiettivi prefissati. Senza dimenticare che in mancanza di tagli colturali per la conversione all'alto fusto i soprassuoli sono naturalmente più suscettibili a incendi, schianti e attacchi parassitari.

Pertanto la formulazione proposta è la seguente:

"In tutte le zone B sono consentiti:

- il taglio del bosco ceduo, che dovrà essere finalizzato alla conversione all'alto fusto laddove sussistano le condizioni ecologico-ambientale per tale forma di governo;"

□ sempre al comma 3 si fa presente che, nell'elenco di quanto consentito non compare "l'apertura di piste ad uso forestale" invece presente all'art. 6 comma 4 punto d) della Legge istitutiva del Parco. Per coerenza si chiede di inserire questa voce o di motivare tale differenza;

**s) art. 25 NTA - Zone C di protezione ambientale:**

□ al comma 2, per maggior completezza, si rende opportuno aggiungere un punto che limita la libera circolazione dei cani, in coerenza con quanto prescritto all'art. 13 comma 5;

□ sempre al comma 2, si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire il "divieto di circolazione veicolare nei percorsi fuori strada ad eccezione dei mezzi agricoli di soccorso e vigilanza" e "asportazione di materiali e alterazione profilo del terreno";

□ al comma 3, si fa presente che nell'elenco di quanto

consentito non compare la frase: "l'attività ittica, secondo le norme previste dal Programma ittico regionale", invece presente all'art. 6 comma 5 punto g) della Legge istitutiva del Parco. Per coerenza si chiede di inserire questa voce o di motivare tale differenza;

- inoltre, sempre al comma 3, si propone di eliminare gli alinea dal n. 16 al n. 21, sostituendoli con la seguente frase:

"- le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di adozione del presente Piano, per l'esercizio delle quali sono da promuovere e incentivare l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna;"

La modifica proposta chiarisce la possibilità per gli imprenditori agricoli di poter proseguire le normali attività di coltivazione ed elimina una serie di riferimenti tecnici (Es.: la lotta guidata) e normativi (Es.: disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) ormai superati.

Nello specifico, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ricade nella disciplina del Regolamento 15 dicembre n.3/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", dove per altro sono fatte salve norme di tutela delle aree Natura 2000.

Il problema della gestione ecologica dei rifiuti in agricoltura è invece affrontato da molteplici disposizioni. La necessità di Comunicare preventivamente all'Ente di Gestione la modalità ed il luogo di smaltimento di particolari materiali impiegati (teli in polietilene ed in triacetato) per la protezione delle colture orticole rappresenta un inutile aggravio burocratico a carico delle aziende agricole e se ne suggerisce l'eliminazione;

- infine, sempre al comma 3, per coerenza della norma rispetto alle disposizioni regionali vigenti, si chiede di valutare la modifica del secondo alinea come segue:

"- nuova costruzione di fabbricati aziendali produttivi agricoli, solo se motivata da esigenze produttive comprovate attraverso la presentazione del titolo abilitativo e di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) che dovrà ottenere il nulla osta dell'Ente di gestione del Parco

in merito alla conformità con le disposizioni delle presenti norme di attuazione; particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia dei crinali, dei versanti e dei sistemi carsici; le nuove costruzioni dovranno essere inserite all'interno ed essere progettate nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo;";

**t) art. 26 NTA - Zone D urbanizzate:**

- con riferimento a quanto previsto dalla LR 24/2017, si chiede di sostituire il secondo alinea del comma 2 come segue:

“- in coerenza con quanto disposto dalla LR 24/2017, contenere il consumo di suolo, promuovere la rigenerazione dei territori urbanizzati, la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e degli elementi storici e culturali, migliorando le condizioni di attrattività;";

- si chiede di eliminare gli alinea: 3, 4, 8, in quanto riferiti a competenze comunali;
- la formulazione del comma 3 risulta coerente con la LR 6/05 art. 25, comma 1, lettera d), rispetto ai compiti del Piano territoriale. Mentre, il Regolamento potrebbe, nell'alveo di quanto stabilito dal Piano, definire "criteri e modalità di intervento", si ritiene pertanto di dover modificare il comma di conseguenza;

**u) art. 27 NTA - Aree contigue:**

- al comma 1, 3° capoverso, si chiede di rivedere la formulazione in un'ottica di semplificazione. In questa zona il nulla osta è sempre dovuto, i pareri non vengono rilasciati nel caso di interventi e l'unico caso in cui non sarebbe dovuto potrebbe riguardare la pregressa approvazione di programmi da cui discendono interventi rispetto ai quali l'Ente ha dichiarato di non dover procedere a nulla osta ulteriore.
- al comma 3, dove vengono elencati interventi e attività vietati nelle Aree Contigue, si propone di modificare l'alinea 9 specificando per le diverse specie allevabili quali siano i limiti che distinguono un allevamento intensivo da uno estensivo, in quanto non esiste una definizione univoca. La richiesta di modifica del testo è dettata dalla necessità di formulare disposizioni chiare nel porre limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività, soprattutto nel caso di attività economiche di

assoluta rilevanza nel territorio del Parco come quelle agricole.

□ al comma 4:

~ l'alinea 7 va modificato per consentire un adeguato contrasto di tutti i parassiti delle colture agricole e non soltanto di quelli di tipo animale e pertanto si propone: "- gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione";

~ l'alinea 8 andrebbe completato aggiungendo i riferimenti della LR 2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale" e della LR 6/96 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale e successive modifiche";

~ l'alinea 9 andrebbe sempre aggiornato normativamente facendo riferimento alla LR 17/2016 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modifiche;

□ al comma 5, come già indicato precedentemente, si può aggiungere che il perimetro del Parco e la zonizzazione sono riportati anche nella Tavola P1, oltre che nelle tavole di dettaglio indicate;

□ al comma 6, in coerenza con quanto già richiesto al precedente punto f) riferito alla Relazione illustrativa, si sottolinea nuovamente l'incoerenza e la mancata giustificazione della classificazione delle due zone AC.AGR.1;

□ al comma 11, dove vengono elencati interventi e attività vietati nelle Aree Contigue, si propone di eliminare l'alinea 6, in quanto lo stesso contenuto è presente all'alinea 9: trattasi con ogni probabilità di un refuso di precedenti versioni;

□ al comma 12, dove vengono elencati interventi e attività consentiti nelle Aree Contigue, si propone di eliminare gli alinea 11 e 13 e di modificare l'alinea 12 nel seguente modo:

"In tali sottozone sono consentiti:

~ le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di adozione del presente Piano con la limitazione di poter attuare unicamente soluzioni di diserbo con mezzi meccanici;"

La modifica proposta chiarisce meglio quali siano le limitazioni previste per gli imprenditori agricoli nello svolgimento dell'attività di coltivazione. In particolare si evidenzia che:

- ✓ i riferimenti alla lotta guidata sono da rimuovere in quanto è una tecnica di difesa antiparassitaria superata ed ora sostituita dalle tecniche di lotta integrata o di lotta biologica,
- ✓ le soluzioni di concimazione ipotizzate sono da eliminare perché contrastanti con la vigente normativa di settore;

□ al comma 15 è disposta la seguente disciplina: al riguardo si ritiene utile che le NTA del Piano riprendano o solamente citino la convenzione stipulata per l'attuazione del progetto di sistemazione e recupero naturalistico dell'area di cava;

**v) art. 28 NTA - Aree di riqualificazione ambientale:**

risulta necessario verificare la corrispondenza delle previsioni di demolizione con quanto disposto dalla pianificazione comunale vigente.

Al riguardo si suggerisce di valutare l'opportunità di indicare, semplicemente in via generale, che il Piano del Parco ha fra i suoi fini principali quello di promuovere e sostenere le azioni e le attività, previste dalla pianificazione comunale, volte alla rimozione e demolizione delle opere e dei manufatti illegittimi e incongrui presenti entro il territorio di propria competenza, indirizzando tali interventi verso un coerente e adeguato ripristino dei luoghi volto alla valorizzazione del paesaggio e degli habitat eventualmente presenti.

**w) art. 33 NTA - Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione:**

□ il comma 1 necessita di una precisazione. Ai sensi del vigente Codice della Strada (art. 46) "*...si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo*", al comma 1 nominando i "percorsi veicolari" sembrerebbe quindi riferirsi a tutte le tipologie di percorsi, compresi ciclabili o percorsi per mezzi agricoli, mentre con "piste non veicolari" sembrerebbe far riferimento esclusivamente a percorsi pedonali.

Nello spirito delle finalità dell'articolo si propone quindi la seguente riformulazione:

"1. La viabilità di accesso e attraversamento del Parco di cui al comma 2 del precedente art. 32 delle presenti Norme, deve essere sottoposta a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano Territoriale, e deve essere dotata di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree e arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale, in applicazione a quanto stabilito dal precedente articolo 31. La realizzazione di piste per mobilità non motorizzata deve avvenire prevalentemente in sede propria, adeguatamente separata dalla rete viaria;"

□ al comma 3 andrebbe eliminata la prima parte: "In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011" in quanto la norma varrebbe anche al di fuori del sito stesso;

□ al comma 4 si chiede di tenere presente quanto previsto dal PRIT rispetto alla viabilità di accesso e attraversamento del parco descritta al comma 2 dell'art. 32:

- ✓ adeguamento della piattaforma allo standard IV CNR (ora tipo C1 delle Norme Tecniche 2001);
- ✓ interventi per la sistemazione funzionale delle intersezioni, anche con riferimento alle condizioni di visibilità;
- ✓ interventi per il miglioramento della qualità del deflusso (sistemazione degli accessi laterali, regolazione delle intersezioni, realizzazioni di corsie laterali per traffico locale, tangenziali ai centri urbani, varianti in corrispondenza di aree urbanizzate, rettifiche del tracciato, etc.);
- ✓ varianti indotte da problematiche di natura geologica e idrogeologica;
- ✓ risoluzione di "punti neri" sotto il profilo della sicurezza, anche attraverso la realizzazione di rettifiche di tracciato e/o varianti locali;
- ✓ adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, installazione di barriere di protezione laterale, realizzazione eventuale di piste ciclabili e di interventi di sistemazione del verde e di arredo.

Si chiede quindi di valutare la possibilità di differenziare

le previsioni a seconda della zonizzazione o delle diverse strade;

- x) art. 34 NTA - Immobili e aree da acquisire:** si chiede di aggiornare il comma 3 in quanto la Casa cantoniera ex-Anas di Borgo Rivola è già stata trasformata in una struttura del Parco;
- y) art. 36 NTA - Vigilanza:** si chiede per maggior precisione di correggere il comma 2, sostituendo la dicitura "Corpo Forestale dello Stato" con quella di "Carabinieri Forestali", e di sostituire il riferimento all'art. 14 della L.R. n. 2/77 e ss.mm.ii. con quello della L.R. n. 23/1989, art. 13.

## **5 - DOCUMENTO PRELIMINARE (CARTOGRAFIA)**

- a)** la Tavola P.1 "Perimetro e zonizzazione definitivi" in scala 1:100.000, è priva delle sottozone, che al momento sono visibili solo nella cartografia di dettaglio (P7/1-P.7/7); si chiede di valutare una soluzione tecnica ad una scala intermedia che consenta di consultare la cartografia con la zonizzazione completa;
- b)** nelle tavole relative alla zonizzazione di dettaglio P.7/1-P.7/7 si chiede, per una lettura più immediata, di riportare sulle diverse aree omogenee, al momento identificate solamente con una campitura colorata, la rispettiva sigla;
- c)** si chiede di realizzare una nuova tavola di progetto che contenga i siti Rete Natura 2000 e la perimetrazione del Parco, al fine di confrontare la sovrapposizione dei due istituti di tutela;
- d)** nella cartografia di dettaglio P.7/1-P.7/7 non è indicata in legenda la sigla AC.CAL, che identifica le "parti alte degli anfiteatri calanchivi dei sistemi del Rio Chiè, Rio dei Bo, Rio Ferrato, Rio Basino, Rio Gambellaro, Rio Mescola", descritti a pagina 336 all'art. 27 delle NTA; si chiede pertanto che ci sia una corrispondenza tra quanto indicato nelle norme e quanto descritto in cartografia;
- e)** nella tavola P3 "Sistema di fruizione" si rileva che diversi percorsi escursionistici e punti di interesse, come elencati all'art. 31 (commi dal 2 al 12) delle NTA, non sono riportati nella loro completezza; anche la legenda deve essere rivista per eliminare i refusi. Si

chiede di approntare una tavola adeguata, completa anche nella legenda. Dato che i sentieri sono numerosi (solamente i percorsi escursionistici sono 12), per una migliore leggibilità, si potrebbe valutare di realizzare più tavole;

- f) relativamente alla perimetrazione delle zone D, si rileva una non completa coerenza con quella presente nelle tavole degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Borgo Tossignano (PSC adottato con CC n. 7 del 7/04/2014 e quindi in salvaguardia), Riolo Terme e Brisighella (PSC d'Unione approvato con CC n. 10 del 17/02/2010). Pertanto, si chiede di verificare tali perimetrazioni per renderle coincidenti con quelle assunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

#### **6 - ACCORDO AGROAMBIENTALE**

Si ribadisce la necessità di stipulare un Accordo Agroambientale così come previsto dall'art.33 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii..

#### **7 - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (VALSAT)**

Si segnala che il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. deve essere strutturato con i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di VAS (D.Lgs. n. 152/2006).

#### **8 - STUDIO DI INCIDENZA**

Relativamente al documento denominato "Valutazione di incidenza", si precisa che in base al DPR 120/2003 si debba intendere come "Studio d'incidenza".

Tale documento al punto 3.2 "Dimensioni e Ambito di riferimento", cita l'art.6 delle NTA: è bene chiarire che in ogni caso vale la normativa più restrittiva tra quelle del Parco e quelle di Rete Natura 2000, laddove i due istituti si sovrappongono.

Si apprezza il fatto che la normativa del Piano sia più restrittiva in materia di accesso con mezzi motorizzati all'interno dell'area protetta.

Si precisa inoltre che è necessario nella stesura del Piano adottato, prendere atto delle Misure di Conservazione approvate con la propria deliberazione n. 79/2018.

In ogni caso, l'Ente può proporre modifiche alle Misure sito-specifiche contenute nella propria deliberazione n.



79/18, che ritiene necessarie ed è possibile comunque inserire come norme, per il territorio del Parco le Misure di conservazione eventualmente eliminate con la propria deliberazione n. 79/2018.

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche.

Viste inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato b) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Richiamate, infine, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, oltre che alla riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016 e n. 150/2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

a) di assumere le valutazioni tecniche sul Piano territoriale del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, espresse dal gruppo di lavoro costituito con propria deliberazione n. 312/2001, così come riportate nella parte narrativa del presente atto, precisando che le stesse non condizionano eventuali riserve in merito ai contenuti del Piano territoriale che la Provincia adotterà e che potranno essere espresse dalla Regione Emilia-Romagna nelle successive fasi del procedimento;

b) di trasmettere il presente atto all'Amministrazione provinciale ai fini della conclusione della conferenza di pianificazione indetta dalla Provincia di Ravenna;

c) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/744

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/744

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 712 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi